

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 13

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi,
Piergallini, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri

presentata in data 3 dicembre 2025

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 (NORME PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 1
*(Inserimento dell'articolo 15 bis
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“Art. 15 bis (Voto per corrispondenza)

1. Gli elettori di cui all'articolo 2, che hanno temporaneamente domicilio fuori regione e sono impossibilitati a raggiungere il Comune di residenza, nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione dello svolgimento della consultazione elettorale, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

2. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza, gli elettori devono far pervenire al Comune di residenza apposita richiesta entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e non può più essere ritirata scaduto il termine di presentazione della stessa.

3. La richiesta di esercizio del voto per corrispondenza, presentata utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dai Comuni, deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e l'indirizzo postale del richiedente.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Comune, accertata l'iscrizione dei richiedenti nelle proprie liste elettorali, provvede a formare l'elenco degli elettori che votano per corrispondenza e lo trasmette all'Ufficio centrale circoscrizionale per la formazione dell'apposita lista. Il Comune procede, inoltre, a depennare i nominativi degli stessi elettori dalle liste dei votanti delle sezioni elettorali in cui sono iscritti per la singola consultazione elettorale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a trasmettere agli indirizzi indicati dagli elettori di cui al presente articolo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a spese dei destinatari, un plico contenente:

- a) un certificato elettorale con i dati anagrafici e l'iscrizione nelle liste elettorali dell'elettore;
- b) la scheda elettorale;
- c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda elettorale dopo l'avvenuta espressione del voto;
- d) un'apposita busta grande recante l'indirizzo

dell’Ufficio elettorale circoscrizionale territorialmente competente per l’invio della busta piccola contenente la scheda elettorale;

e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati.

6. Espresso il proprio voto sulla scheda l’eletto, che esercita il voto per corrispondenza, introduce la scheda nella busta piccola che sigilla e inserisce nella busta grande. Di seguito l’eletto invia la busta grande tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero, pena la nullità della scheda.

7. L’Ufficio centrale circoscrizionale, verificata la rispondenza con le indicazioni della lista di cui al comma 4, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un’apposita urna sigillata, dove restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 9. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di cui al presente comma i rappresentanti di lista designati.

8. Le buste postali pervenute all’Ufficio centrale circoscrizionale dopo il termine di cui al comma 6 sono distrutte e in merito viene redatto apposito verbale.

9. Lo spoglio delle schede contenute nell’urna sigillata di cui al comma 7, da effettuare dopo la chiusura delle operazioni di voto, è svolto dall’Ufficio centrale circoscrizionale in funzione di ufficio elettorale di sezione. Dello scrutinio viene redatto apposito verbale ai fini delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 17.”.

Art. 2 *(Norme transitorie)*

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente ed il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità di presentazione della richiesta di esercizio del voto per corrispondenza e la relativa modulistica.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce, altresì, d’intesa con i tribunali nelle cui giurisdizioni sono i Comuni capoluoghi di provincia, gli adempimenti di competenza degli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 3 *(Norma finanziaria)*

1. Per l’attuazione degli interventi previsti da

questa legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari di scadenza del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, la spesa massima di euro 20.000,00 da iscrivere, con legge di approvazione del relativo Bilancio di previsione triennale, in aumento della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 07 (Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti).